SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 574)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10° Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 10 giugno 1959 (V. Stampato n. 476)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 giugno 1959

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella ed inclusione della linea nella rete statale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 650 milioni (lire seicentocinquantamilioni) per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella.

L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

È autorizzata l'inclusione della predetta linea nella rete delle ferrovie dello Stato

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione.

Art. 3.

Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Novara-Biella, nonchè della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data di inclusione della predetta linea nella rete delle ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nella legge medesima.

Art. 4.

La spesa di lire 650.000.000 di cui all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

All'onere di cui sopra verrà fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.